

Ordinanza commissariale n. 6/DB14.00/1.2.6/3964

in data 8/11/2012

Oggetto: Eventi atmosferici del mese di marzo e novembre 2011. OO.PP.C.M. n° 3964 del 7 settembre 2011 e 4005 del 23/02/2012. Danni a privati cittadini. Criteri e disposizioni per l'erogazione dei contributi in regime di contabilità speciale.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il Piemonte nei mesi di marzo e novembre 2011.

(Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7/09/2011 e n. 4005 del 23/02/2012)

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3964 del 7 settembre 2011 recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Piemonte nel mese di marzo 2011" e n. 4005 del 23 febbraio 2012 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della regione Piemonte ed a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di Novembre 2011;

visti l'articolo 1 dell'O.P.C.M n. 3964/2011 e l'art. 1 dell'O.P.C.M. n. 4005/2012 che nominano il Presidente della Giunta regionale del Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto per il territorio piemontese;

visti l'articolo 2, comma 2, dell'O.P.C.M n. 3964/2011 e l'art. 2, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 4005/2012 i quali dispongono che per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1 i Commissari delegati si avvalgono, per gli adempimenti di loro competenza, delle strutture regionali nonché degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, previa individuazione delle province e dei comuni colpiti;

vista l'Ordinanza commissariale n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30/12/2011 recante "Eventi atmosferici del mese di marzo 2011. O.P.C.M. n. 3964 del 7 settembre 2011. Individuazione dei territori colpiti, approvazione del Piano generale di ricostruzione e indicazioni per i contributi ai soggetti danneggiati" ammessa al visto della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 12/01/2012 con l'esclusione di alcune parti, nella quale sono contenuti i criteri di dettaglio, le modalità e la modulistica per la concessione di benefici ai soggetti privati;

ritenuto opportuno, stante la limitata disponibilità finanziaria, favorire prioritariamente le situazioni maggiormente meritevoli di attenzione per le ricadute economiche a livello del singolo danneggiato dando precedenza nell'erogazione di contributi ai casi di residenza primaria o secondaria distrutte o gravemente danneggiate e rimandando ad eventuali successivi provvedimenti le iniziative a favore dei beni mobili e dei beni mobili registrati;

ricordato che, allo scopo di individuare con maggior dettaglio le situazioni più gravi come sopra descritte, era stato avviato un censimento preliminare, attivato con nota prot. 34908/DB14.04 del 24/04/2012 inviata a tutti i Comuni colpiti dagli eventi del marzo e novembre 2011;

preso atto dei riscontri pervenuti dai Comuni interessati in merito alle situazioni più gravi sopra indicate;

DISPONE

Articolo 1

Si da' corso all'erogazione di contributi ai privati cittadini danneggiati dagli eventi del marzo 2011 e del novembre 2011, con priorità per i casi di abitazioni, primarie o secondarie, distrutte gravemente danneggiate, così come risultanti dalle comunicazioni pervenute dai comuni interessati.

Articolo 2

L'erogazione dei contributi è effettuata applicando l'Ordinanza commissariale n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30/12/2011 citata in premessa, per la parte riferibile al ristoro dei danni a beni immobili e che per comodità di lettura si riporta in allegato in forma di quadro sinottico comparativo, quale parte integrante della presente ordinanza.

Articolo 3



La Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste è incaricata della gestione amministrativo-contabile dei procedimenti, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Commissario delegato
Roberto Cota



Visto L'Assessore
Ugo Cavallera


AT/VC


Criteri approvati con O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30/12/2011 e criteri attivati con il presente provvedimento.

Prospetto sinottico di raffronto

<p>Testo approvato con O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30/12/2011 (Allegato D)</p>	<p>Criteri attivati col presente provvedimento</p>
<p>Eventi atmosferici del mese di marzo 2011 (O.P.C.M. 3694 /2011) Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati per consentire l'autonoma sistemazione delle famiglie evacuate e per il ristoro dei danni subiti a beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati.</p> <p>A) Contributi per l'autonoma sistemazione</p> <p>Il contributo spetta ai nuclei familiari che alla data del marzo 2011 abitavano in modo stabile e continuativo in abitazioni principali che sono state distrutte o sgomberate poiché dichiarate inagibili, totalmente o parzialmente, con ordinanza sindacale a seguito degli eventi in parola.</p> <p>La misura massima di € 400,00 mensili è concessa a favore di nuclei familiari composti da un minimo di quattro persone.</p> <p>Nell'ipotesi di un nucleo familiare composto da meno di quattro unità, la misura è stabilita in € 100,00 per ogni componente; in caso di nucleo composto da una sola unità la misura è limitata ad € 200,00.</p> <p>Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.</p> <p>I contributi, da erogare mensilmente, spettano anche ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili che abbiano trovato una autonoma sistemazione abitativa anche a titolo non oneroso.</p> <p>I benefici economici sono concessi, per non più di un anno, a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.</p> <p>Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta di cui all'allegato D1, devono essere presentate al Sindaco del Comune di residenza entro il 31.03.2012.</p> <p>Il Sindaco, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, trasmette l'elenco dei contributi ammissibili alla Regione, utilizzando l'allegato D2 e procede all'erogazione dei medesimi entro 10 giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.</p> <p>B) Benefici finanziari e spese ammissibili a favore dei soggetti privati per il ristoro di danni subiti a beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati</p>	<p>Eventi atmosferici del mese di marzo e del novembre 2011 (OO.P.C.M. 3694 /2011 e 4005/2012) Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati per consentire il ristoro dei danni subiti a beni immobili.</p> <p>B) Benefici finanziari e spese ammissibili a favore dei soggetti privati per il ristoro di danni subiti a beni immobili</p>

**Testo approvato con O.C. n.
1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30/12/2011
(Allegato D)**

Criteria attivati col presente provvedimento

I benefici finanziari possono essere concessi per:

- ripristino di unità immobiliari ad uso di abitazioni principali e non principali (solamente in presenza di fatture di spesa quietanzate) – successivi punti a) b), c) e d);
- spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento di beni mobili in relazione al nucleo familiare – successivo punto e);
- spese conseguenti al danneggiamento di beni mobili registrati (solamente in presenza di fatture di spesa quietanzate) – successivo punto f);
- ricostruzione di abitazioni distrutte o totalmente inagibili – successivi punti g) e h).

I benefici finanziari possono essere richiesti una sola volta dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento, e sono riferiti ad opere già realizzate o da realizzarsi, ovvero a spese già sostenute o ancora da sostenersi, purché direttamente dipendenti dalle conseguenze degli eventi calamitosi in oggetto. In ogni caso per ottenere la concessione del contributo devono sempre essere esibite le fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute. Il Commissario delegato, in considerazione dell'esiguità dei fondi disponibili, si riserva d'indicare le priorità per gli interventi privilegiando le prime abitazioni con ordinanza di sgombero e di eventualmente riparametrare le percentuali di contributo sulla base delle risorse assegnate e delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

1) Opere e spese ammissibili a contributo

Sono previste le seguenti entità e tipologie di finanziamento:

- a) Unità immobiliari ad uso di abitazione principale danneggiate e ripristinabili (prime case): può essere concesso un contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, non superiore a € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa e fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta.
- b) Unità immobiliari ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale, danneggiate e ripristinabili (seconde case): può essere concesso un contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, non superiore a € 25.000,00 per ciascuna unità abitativa e fino a un massimo del 50% della spesa sostenuta.
- c) Parti ad uso comune di un condominio danneggiato ma ripristinabile: può essere concesso un contributo, non superiore a € 25.000,00, e fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta qualora all'interno del condominio vi sia almeno un'unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale,

I benefici finanziari possono essere concessi per:

- ripristino di unità immobiliari ad uso di abitazioni principali e non principali (solamente in presenza di fatture di spesa quietanzate) – successivi punti a) b), c) e d);
- spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento di beni mobili in relazione al nucleo familiare – successivo punto e);
- spese conseguenti al danneggiamento di beni mobili registrati (solamente in presenza di fatture di spesa quietanzate) – successivo punto f);
- ricostruzione di abitazioni distrutte o totalmente inagibili – successivi punti g) e h).

I benefici finanziari possono essere richiesti una sola volta dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento, e sono riferiti ad opere già realizzate o da realizzarsi, ovvero a spese già sostenute o ancora da sostenersi, purché direttamente dipendenti dalle conseguenze degli eventi calamitosi in oggetto. In ogni caso per ottenere la concessione del contributo devono sempre essere esibite le fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute. Il Commissario delegato, in considerazione dell'esiguità dei fondi disponibili, si riserva d'indicare le priorità per gli interventi privilegiando le prime abitazioni con ordinanza di sgombero e di eventualmente riparametrare le percentuali di contributo sulla base delle risorse assegnate e delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

1) Opere e spese ammissibili a contributo

Sono previste le seguenti entità e tipologie di finanziamento:

- a) Unità immobiliari ad uso di abitazione principale danneggiate e ripristinabili (prime case): può essere concesso un contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, non superiore a € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa e fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta.
- b) Unità immobiliari ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale, danneggiate e ripristinabili (seconde case): può essere concesso un contributo, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, non superiore a € 25.000,00 per ciascuna unità abitativa e fino a un massimo del 50% della spesa sostenuta.
- c) Parti ad uso comune di un condominio danneggiato ma ripristinabile: può essere concesso un contributo, non superiore a € 25.000,00, e fino a un massimo del 75% della spesa sostenuta qualora all'interno del condominio vi sia almeno un'unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale,

<p align="center">Testo approvato con O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30/12/2011 (Allegato D)</p>	<p align="center">Criteria attivati col presente provvedimento</p>
<p>e fino a un massimo del 50% in caso contrario.</p> <p>d) Per quanto riguarda i punti a-b-c il contributo non può superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella danneggiata e comunque non superiore a 120 mq.</p> <p>e) Beni mobili distrutti o danneggiati: può essere concesso un contributo per il ristoro dei danni fino ad un massimo di euro 4.100,00 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi e fino ad un massimo di euro 62,00 al mq. per i locali adibiti a garage, box o cantina per un limite complessivo massimo di 40 mq., per un ammontare totale non superiore a euro 20.000,00 per nucleo familiare.</p> <p>f) Beni mobili registrati distrutti o danneggiati: può essere concesso un contributo fino al 60% della spesa sostenuta, così come risultante dalle fatture di riparazione, per un limite massimo di euro 15.000,00 per nucleo familiare. Nel caso di rottamazione certificata del mezzo il contributo sarà fino al 60% del valore commerciale del veicolo al momento dell'evento desunto dai listini correnti e comunque per un importo non inferiore ad euro 1.000,00. Nel caso di alienazione non è erogabile alcun contributo.</p> <p>g) Unità immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non riutilizzabili (prime case) con ordinanza d'inagibilità o di sgombero: potranno essere ammesse a contributo somme a fondo perduto fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e proporzionali alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione, nel territorio regionale, di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più riutilizzabile e, comunque, non superiore a 120 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle Regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n 457, e successive modificazioni. Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all'art. 6, comma 1 lett. a) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.</p> <p>h) Unità immobiliari ad uso abitazione non adibite ad abitazione principale distrutte o non riutilizzabili (secondo case) con ordinanza d'inagibilità o di sgombero: potranno essere ammesse a contributo somme fino a un massimo del 50% della spesa sostenuta per la demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la</p>	<p>e fino a un massimo del 50% in caso contrario.</p> <p>d) Per quanto riguarda i punti a-b-c il contributo non può superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella danneggiata e comunque non superiore a 120 mq.</p> <p>e) Beni mobili distrutti o danneggiati: può essere concesso un contributo per il ristoro dei danni fino ad un massimo di euro 4.100,00 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi e fino ad un massimo di euro 62,00 al mq. per i locali adibiti a garage, box o cantina per un limite complessivo massimo di 40 mq., per un ammontare totale non superiore a euro 20.000,00 per nucleo familiare.</p> <p>f) Beni mobili OMISSIS distrutti o danneggiati: può essere concesso un contributo fino al 60% della spesa sostenuta, così come risultante dalle fatture di riparazione, per un limite massimo di euro 15.000,00 per nucleo familiare. Nel caso di rottamazione certificata del mezzo il contributo sarà fino al 60% del valore commerciale del veicolo al momento dell'evento desunto dai listini correnti e comunque per un importo non inferiore ad euro 1.000,00. Nel caso di alienazione non è erogabile alcun contributo.</p> <p>g) Unità immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non riutilizzabili (prime case) con ordinanza d'inagibilità o di sgombero: potranno essere ammesse a contributo somme a fondo perduto fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e proporzionali alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione, nel territorio regionale, di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più riutilizzabile e, comunque, non superiore a 120 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle Regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n 457, e successive modificazioni. Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all'art. 6, comma 1 lett. a) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.</p> <p>h) Unità immobiliari ad uso abitazione non adibite ad abitazione principale distrutte o non riutilizzabili (secondo case) con ordinanza d'inagibilità o di sgombero: potranno essere ammesse a contributo somme fino a un massimo del 50% della spesa sostenuta per la demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la</p>

<p align="center">Testo approvato con O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30/12/2011 (Allegato D)</p>	<p align="center">Criteri attivati col presente provvedimento</p>
<p>ricostruzione o la nuova costruzione nel territorio regionale di un' unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non riutilizzabile nei limiti e secondo le modalità di cui alla precedente lettera g).</p> <p>1.1) Precisazioni</p> <p>I contributi possono essere concessi per il ripristino delle unità immobiliari realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia e in particolare delle parti residenziali, dell'autorimessa e dell'unica strada di accesso quando interrotta. Le spese per i muri di sostegno o altre opere di protezione dell'abitazione possono essere ricomprese nel computo solo quando, sulla base di valutazioni tecniche, il loro mancato ripristino comprometta direttamente la statica dell'edificio. Non sono ammesse a contributo le spese relative a cancelli, verande, tende da esterno, recinzioni, porticati, ricoveri, depositi, terreni, cortili, orti, giardini, attrezzature sportive ed altre pertinenze.</p> <p>Non sono ammesse opere realizzate direttamente dal danneggiato. Possono essere ammessi i noli, le forniture, gli acquisti di materiali, attrezzature, componenti ed altro purché debitamente documentati.</p> <p>Sono esclusi da ogni forma di contributo gli edifici ad uso residenziale non abitabili per fatiscenza o degrado al momento dell'evento calamitoso o non in regola con gli strumenti urbanistici.</p> <p>L'ammontare dei risarcimenti assicurativi deve essere altresì detratto. La cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi è ammessa non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.</p> <p>Il rimborso IVA concorre alla formazione del volume di danno ed avviene nei medesimi limiti percentuali e massimali previsti per la determinazione del contributo.</p> <p>Per quant'altro non stabilito dal presente documento si fa riferimento alle disposizioni di cui all'O.P.C.M. n. 3964/2011.</p> <p>2) Domanda di contributo e soggetti titolati</p> <p>I privati cittadini interessati dovranno presentare formale domanda di contributo per i danni conseguenti dagli eventi atmosferici in oggetto. I comuni dovranno dare tempestiva ed adeguata informazione alla popolazione interessata. La domanda, formulata sul modulo di cui all'allegato D3, sarà indirizzata esclusivamente al comune sede del bene danneggiato, e dovrà essere di conferma delle segnalazioni già trasmesse in precedenza. In alternativa le domande presentate potranno essere accolte, a giudizio dei comuni interessati, unicamente in presenza di situazioni riconosciute e certificate dall' amministrazione mentre non saranno prese in considerazione richieste di aumenti delle spese superiori al 20% rispetto a quanto riportato nelle segnalazioni. Qualora le segnalazioni precedentemente presentate non contengano alcuna quantificazione del</p>	<p>ricostruzione o la nuova costruzione nel territorio regionale di un' unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non riutilizzabile nei limiti e secondo le modalità di cui alla precedente lettera g).</p> <p>1.1) Precisazioni</p> <p>I contributi possono essere concessi per il ripristino delle unità immobiliari realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia e in particolare delle parti residenziali, dell'autorimessa e dell'unica strada di accesso quando interrotta. Le spese per i muri di sostegno o altre opere di protezione dell'abitazione possono essere ricomprese nel computo solo quando, sulla base di valutazioni tecniche, il loro mancato ripristino comprometta direttamente la statica dell'edificio. Non sono ammesse a contributo le spese relative a cancelli, verande, tende da esterno, recinzioni, porticati, ricoveri, depositi, terreni, cortili, orti, giardini, attrezzature sportive ed altre pertinenze.</p> <p>Non sono ammesse opere realizzate direttamente dal danneggiato. Possono essere ammessi i noli, le forniture, gli acquisti di materiali, attrezzature, componenti ed altro purché debitamente documentati.</p> <p>Sono esclusi da ogni forma di contributo gli edifici ad uso residenziale non abitabili per fatiscenza o degrado al momento dell'evento calamitoso o non in regola con gli strumenti urbanistici.</p> <p>L'ammontare dei risarcimenti assicurativi deve essere altresì detratto. La cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi è ammessa non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.</p> <p>Il rimborso IVA concorre alla formazione del volume di danno ed avviene nei medesimi limiti percentuali e massimali previsti per la determinazione del contributo.</p> <p>Per quant'altro non stabilito dal presente documento si fa riferimento alle disposizioni di cui alle OO.P.C.M. n. 3964 e n. 4005 del 2012.</p> <p>2) Domanda di contributo e soggetti titolati</p> <p>I privati cittadini interessati dovranno presentare formale domanda di contributo per i danni conseguenti dagli eventi atmosferici in oggetto. I comuni dovranno dare tempestiva ed adeguata informazione alla popolazione interessata. La domanda, formulata sul modulo di cui all'allegato 3, sarà indirizzata esclusivamente al comune sede del bene danneggiato, e dovrà essere di conferma delle segnalazioni già trasmesse in precedenza. In alternativa le domande presentate potranno essere accolte, a giudizio dei comuni interessati, unicamente in presenza di situazioni riconosciute e certificate dall' amministrazione mentre non saranno prese in considerazione richieste di aumenti delle spese superiori al 20% rispetto a quanto riportato nelle segnalazioni. Qualora le segnalazioni precedentemente presentate non contengano alcuna quantificazione del</p>

<p align="center">Testo approvato con O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30/12/2011 (Allegato D)</p>	<p align="center">Criteri attivati col presente provvedimento</p>
<p>danno le domande potranno essere prese in considerazione solo per un importo fino a 10.000,00 euro, al lordo della franchigia, oppure a seguito di presentazione di perizia asseverata il cui importo sarà a carico del richiedente. Potranno sottoscrivere la domanda, oltre ai cittadini già firmatari della prima segnalazione, anche i discendenti diretti in caso di intervenuto decesso.</p> <p>Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; • elenco autocertificato dei danni subiti complessivamente ai beni immobili, mobili e mobili registrati e del costo per il loro ripristino; • elenco autocertificato dei danni subiti ai beni mobili con l'indicazione della loro collocazione e del numero di vani danneggiati o indicazioni sulla superficie di garage o cantine; • eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito; • copia delle fatture di spesa quietanzate, se già in possesso del richiedente, e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello predisposto; • eventuali altri documenti probatori a supporto della domanda; • per le spese dipendenti dal danneggiamento di beni mobili, calcolati a forfait come indicato al precedente punto 1), lettera e), non è necessaria alcuna documentazione probatoria di riparazione o riacquisto; • perizia asseverata redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale contenente la descrizione dei danni subiti e degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati qualora l'importo dei danni sui soli beni immobili sia superiore a euro 25.000,00; • perizia asseverata redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale contenente la descrizione dei danni subiti e degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati qualora la segnalazione a suo tempo presentata non fosse comprensiva della quantificazione del danno. <p>Il soggetto interessato, qualora al momento di avanzare domanda di risarcimento non sia ancora in possesso di tutti i documenti giustificativi della spesa, provvederà all'inoltro al comune entro 180 giorni dalla comunicazione della definizione del contributo.</p> <p>3) Adempimenti dei comuni</p> <p>Le domande di contributo dovranno essere raccolte dai comuni interessati che provvederanno all'istruttoria secondo le indicazioni specificate, e che dovranno operare tutte le verifiche del caso in merito ai danni denunciati, in particolare per i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi in oggetto; • titolarità dei beni; • utilizzo nella documentazione probatoria di importi dei lavori in linea con i costi fissati dal Prezzario regionale; • conformità sostanziale degli edifici danneggiati alle 	<p>danno le domande potranno essere prese in considerazione solo per un importo fino a 10.000,00 euro, al lordo della franchigia, oppure a seguito di presentazione di perizia asseverata il cui importo sarà a carico del richiedente. Potranno sottoscrivere la domanda, oltre ai cittadini già firmatari della prima segnalazione, anche i discendenti diretti in caso di intervenuto decesso.</p> <p>Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; • elenco autocertificato dei danni subiti complessivamente ai beni immobili e del costo per il loro ripristino; • elenco autocertificato dei danni subiti ai beni mobili con l'indicazione della loro collocazione e del numero di vani danneggiati o indicazioni sulla superficie di garage o cantine; • eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito; • copia delle fatture di spesa quietanzate, se già in possesso del richiedente, e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo il modello predisposto; • eventuali altri documenti probatori a supporto della domanda; • per le spese dipendenti dal danneggiamento di beni mobili, calcolati a forfait come indicato al precedente punto 1), lettera e), non è necessaria alcuna documentazione probatoria di riparazione o riacquisto; • perizia asseverata redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale contenente la descrizione dei danni subiti e degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati qualora l'importo dei danni sui soli beni immobili sia superiore a euro 25.000,00; • perizia asseverata redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale contenente la descrizione dei danni subiti e degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati qualora la segnalazione a suo tempo presentata non fosse comprensiva della quantificazione del danno. <p>Il soggetto interessato, qualora al momento di avanzare domanda di risarcimento non sia ancora in possesso di tutti i documenti giustificativi della spesa, provvederà all'inoltro al comune entro 180 giorni dalla comunicazione della definizione del contributo.</p> <p>3) Adempimenti dei comuni</p> <p>Le domande di contributo dovranno essere raccolte dai comuni interessati che provvederanno all'istruttoria secondo le indicazioni specificate, e che dovranno operare tutte le verifiche del caso in merito ai danni denunciati, in particolare per i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi in oggetto; • titolarità dei beni; • utilizzo nella documentazione probatoria di importi dei lavori in linea con i costi fissati dal Prezzario regionale; • conformità sostanziale degli edifici danneggiati alle

<p align="center">Testo approvato con O.C. n. 1/DB14.00/1.2.6/3964 del 30/12/2011 (Allegato D)</p>	<p align="center">Criteri attivati col presente provvedimento</p>
<p>norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni di legge eventualmente previste per il caso specifico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • coerenza degli importi denunciati con gli effetti dei danni rilevati in ordine all'entità dell'evento; • numero dei vani interessati e livello di loro danneggiamento per il calcolo di cui al punto 1 lettera e). <p>I sindaci dei comuni, accertata la completezza delle domande e la rispondenza ai punti sopra citati, provvederanno alla certificazione della spesa ammissibile massima, ed alla definizione dei benefici spettanti ed invieranno alla Regione il prospetto riepilogativo delle domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo redatto secondo l'allegato D4.</p> <p>4) Pagamenti</p> <p>La Regione provvederà a trasferire ai comuni interessati, anche in fasi successive, le somme destinate ai privati cittadini; tali somme dovranno essere sollecitamente erogate a favore dei singoli destinatari.</p> <p>5) Controlli</p> <p>I comuni in qualità di enti territoriali direttamente interessati dovranno attivare tutti i controlli del caso per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati di recupero del patrimonio abitativo danneggiato in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia. I controlli, che dovranno essere scrupolosi in particolare per gli aspetti già ricordati al precedente punto 3) "Adempimenti dei comuni", dovranno anche riguardare verifiche incrociate con archivi anagrafici, catastali, edilizi, fiscali, etc. per accertare la regolare posizione di ogni immobile oggetto di contributo. La Regione si riserva di effettuare accertamenti e riscontri anche a campione al fine di perseguire una sostanziale omogeneità di interpretazione e di valutazioni nel ristoro dei danni.</p> <p>6) Termini</p> <p>I comuni dovranno trasmettere alla Regione il prospetto riepilogativo delle domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo.</p>	<p>norme urbanistiche vigenti e/o alle autorizzazioni di legge eventualmente previste per il caso specifico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • coerenza degli importi denunciati con gli effetti dei danni rilevati in ordine all'entità dell'evento; • numero dei vani interessati e livello di loro danneggiamento per il calcolo di cui al punto 1 lettera e). <p>I sindaci dei comuni, accertata la completezza delle domande e la rispondenza ai punti sopra citati, provvederanno alla certificazione della spesa ammissibile massima, ed alla definizione dei benefici spettanti ed invieranno alla Regione il prospetto riepilogativo delle domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo redatto secondo l'allegato 2.</p> <p>4) Pagamenti</p> <p>La Regione provvederà a trasferire ai comuni interessati, anche in fasi successive, le somme destinate ai privati cittadini; tali somme dovranno essere sollecitamente erogate a favore dei singoli destinatari.</p> <p>5) Controlli</p> <p>I comuni in qualità di enti territoriali direttamente interessati dovranno attivare tutti i controlli del caso per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati di recupero del patrimonio abitativo danneggiato in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia. I controlli, che dovranno essere scrupolosi in particolare per gli aspetti già ricordati al precedente punto 3) "Adempimenti dei comuni", dovranno anche riguardare verifiche incrociate con archivi anagrafici, catastali, edilizi, fiscali, etc. per accertare la regolare posizione di ogni immobile oggetto di contributo. La Regione si riserva di effettuare accertamenti e riscontri anche a campione al fine di perseguire una sostanziale omogeneità di interpretazione e di valutazioni nel ristoro dei danni.</p> <p>6) Termini</p> <p>I comuni dovranno trasmettere alla Regione il prospetto riepilogativo delle domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo.</p>

ALLEGATO 2

EVENTO CALAMITOSO IN DATA MARZO E NOVEMBRE 2011 E AGGRAVAMENTI CONTRIBUTI A PRIVATI PER DANNI A BENI IMMOBILI

COMUNE DI _____

COGNOME ENOME E INDIRIZZO DI RESIDENZA	INDIRIZZO BENE DANNEGGIATO	1° CASA *	ALTRA *	TOTALE COMPLESSIVO DANNI DICHIARATI	TOTALE SPESA AMMISSIBILE	CONTRIBUTO AMMISSIBILE (IVA compresa)	
						BENI IMMOBILI	CONTRIBUTO TOTALE
				1)	2)	3)	4)
Totale euro							

* Barrare le caselle che interessano

IL SINDACO

Accertata la sussistenza dei presupposti e verificate la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e informazioni, richiede l'erogazione dei contributi indicati

firma _____

NOTE

- 1) Totale complessivo danni dichiarati dal richiedente
- 2) Totale spesa ammissibile risultante dall'istruttoria del Comune, al netto degli eventuali rimborsi assicurativi e prima delle detrazioni per abbattimenti percentuali
- 3) Contributo massimo ammesso relativo ai beni immobili (75% o 50% della spesa sostenuta)

**EVENTO CALAMITOSO MARZO E NOVEMBRE 2011
CONTRIBUTO PER DANNI A BENI IMMOBILI**

Al Comune di

Il sottoscrittonato a.....
il....., residente a.....
vian°.....
tel.fax.....
codice fiscale.....

- in qualità di proprietario di immobile ad uso di abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, danneggiato/distrutto sito in
- in qualità di proprietario di immobile **non** ad uso abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, danneggiato/distrutto sito in
- in qualità di amministratore (o soggetto delegato) del condominio sito in

CHIEDE

- il contributo a fondo perduto fino al limite massimo del 75% delle spese sostenute per il ripristino dell'abitazione principale (**1^ casa**), danneggiata dall'evento calamitoso su indicato;
- il contributo a fondo perduto fino al limite massimo del 50% delle spese sostenute per il ripristino dell'abitazione non principale (**2^ casa**), danneggiata dall'evento calamitoso su indicato;
- il contributo a fondo perduto fino al limite massimo del 75% delle spese sostenute per il ripristino delle parti comuni dell'edificio danneggiato dall'evento calamitoso su indicato;
- il contributo a fondo perduto fino al limite massimo del 50% delle spese sostenute per il ripristino delle parti comuni dell'edificio danneggiato dall'evento calamitoso su indicato;
- Il contributo a fondo perduto fino al limite massimo del 75% per la demolizione del relitto, l'acquisto o la ricostruzione di unità abitativa principale sostitutiva (**1^ casa**);
- Il contributo a fondo perduto fino al limite massimo del 50% per la demolizione del relitto, l'acquisto o la ricostruzione di unità abitativa non principale (**2^ casa**);

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità dichiara:

- di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l'intervento in oggetto; in caso contrario di rinunciare agli stessi;
- di aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative per l'importo complessivo di euro.....
- di non aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative;
- che le unità immobiliari non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;
- che i dati contenuti nella presente istanza sono conformi alla realtà;
- che i danni denunciati sono stati causati dall'evento atmosferico avvenuto in data.....
- che il danno complessivo subito ammonta a €



1) danni ai beni immobili (iva compresa) €.....

Estremi del c/c bancario o postale per l'accredito del contributo:

Istituto..... Agenzia.....

C/c n. Codice IBAN.....

Data

Firma

Si allega:

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- elenco autocertificato dei danni subiti complessivamente ai beni immobili;
- Perizia asseverata per importo di danni superiore a euro 25.000,00 contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati;
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (per chi già dispone di tutte le fatture necessarie per avere diritto all'erogazione del contributo).



EVENTO CALAMITOSO MARZO E NOVEMBRE 2011 E AGGRAVAMENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 47)

Collegata alla domanda di contributo presentata in data.....

Il sottoscritto

nato a.....

il..... residente a.....

vian°.....

tel. fax.....

codice fiscale.....

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso, ferma restando, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

DICHIARA

- che le fatture di spesa relative al ripristino dei danni subiti a seguito dell'evento atmosferico in oggetto sono le seguenti**:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
- che le spese esposte riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti dall'evento atmosferico in oggetto;
- che gli originali delle fatture, fiscalmente regolari e debitamente quietanzate, rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la propria residenza .

_____ li _____

Firma

.....

** riportare i seguenti dati per ciascuna fattura:

- descrizione del bene (specificando se si tratta di un bene acquistato o riparato)
- estremi del fornitore o del riparatore
- data e numero della fattura
- importo lordo
- netto IVA
- modalità di pagamento e relative date

